

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3076 del 18/06/2018
Oggetto	D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - L.R. n.13/2015 - DGR n.1795/2016 - SOCIETA' AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N.3421 del 10/11/2015 PER L'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI POLLAME (PUNTO 6.6 LETTERA A) ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E SMI) SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' SANTO STEFANO, VIA MACCANONE N. 4. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3219 del 18/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS n.152/2006 E S.M.I., PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N.21/2004 E S.M.I. - L.R. N.13/2015 - DGR N.1795/2016 - **SOCIETÀ AGRICOLA AGRARIA ERICA S.R.L.** AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N.3421 del 10/11/2015 PER L'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI POLLAME (PUNTO 6.6 LETTERA A) ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E SMI) SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ SANTO STEFANO, VIA MACCANONE N. 4.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con atto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3421 del 10/11/2015 relativa al Riesame (con valenza di rinnovo) e Modifica non Sostanziale al gestore **Società Agricola Agraria Erica S.r.l.**, avente sede legale in comune di Roncofreddo (FC), via Matteotti, 285 (P.I. 02624060402), per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento intensivo avicolo (punto 6.6, lettera a, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) svolta nell'installazione sita in comune di Ravenna, località Santo Stefano, via Maccanone n.4;

VISTA la comunicazione ex art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi trasmessa dal gestore **Società Agricola Agraria Erica S.r.l.** in data 29/12/2017 (PGRA/2018/10 del 02/01/2018) tramite il Portale Regionale AIA-IPPC, relativa all'implementazione del sistema di ventilazione dei ricoveri dal n. 2 al n. 6;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- la Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni

per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- il Regolamento regionale 15 Dicembre 2017 n.3 emanato con Decreto di Giunta Regionale n. 209 del 15/12/2017, avente ad oggetto: "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che introduce modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 recante disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15 Febbraio 2017 che stabilisce le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 21/02/2017;
- i documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai Bref comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- **VISTE:**
- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n. 2584/2018, emerge che:

- in data 29/12/2017 (PGRA/2018/10 del 02/01/2018) il gestore **Società Agricola Agraria Erica S.r.l.**, avente sede legale in comune di Roncofreddo (FC), via Matteotti, 285 (P.I. 02624060402) ha trasmesso, tramite Portale Regionale IPPC-AIA, la **comunicazione di modifica** dell'AIA n. 3421 del 10/11/2015 ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

L'Azienda propone il seguente intervento riportato in sintesi:

- implementazione del sistema di ventilazione dei capannoni n.2, n.3, n.4, n.4, n. 5, n. 6 e n.7 con installazione nella testata nord di ciascun ricovero di un ulteriore estrattore (in tutto n. 6 nuovi estrattori) aventi una portata di circa 18.000 Nmc/h d'aria ciascuno. Tale intervento viene motivato dalla necessità di aumentare il benessere animale per perseguire gli obiettivi di produzione di qualità (allevamenti "antibiotic free"), nonché migliorare le prestazioni ambientali dell'allevamento con riduzione dell'ammoniaca dai ricoveri (l'aumento della ventilazione inibisce i processi di fermentazione e lo sviluppo di ammoniaca);
- installazione di n. 6 barriere artificiali in pannelli di policarbonato avente funzione di contenimento delle polveri in uscita dai nuovi estrattori e funzione protettiva nei confronti della barriera vegetale antistante, per cui l'altezza degli stessi garantirà la doppia funzione.
- valutata l'entità della modifica proposta, si ritiene non necessaria l'attivazione di una procedura di screening, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto le proposte aziendali riguardano aspetti tecnico-costruttivi che non determinano ripercussioni negative sull'ambiente;
- questa Agenzia, valutata la completezza della documentazione a corredo della succitata comunicazione di modifica, ha ritenuto che la medesima si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale n. 3421 del 10/11/2015, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404;
- le modifiche proposte riguardano aspetti tecnico-gestionali e ambientali dell'installazione tale per cui, con nota PGRA/2018/603 del 16/01/2018 questa SAC ha richiesto il supporto tecnico al competente Servizio Territoriale - Unità IPPC-VIA per il supporto tecnico relativo alla matrice emissioni in atmosfera e rumore;
- ai fini del procedimento di modifica non sostanziale dell'AIA, valutata la necessità di acquisire maggiori elementi, con nota PGRA/2018/2347 del 20/02/2018 la SAC di Ravenna ha richiesto documentazione integrativa, con contestuale sospensione dei termini del procedimento, concedendo un tempo pari a 30 giorni per la presentazione delle integrazioni;
- con nota del 20/03/2018 il gestore ha avanzato l'istanza di proroga dei tempi per la presentazione della documentazione integrativa, acquisita al ns. PGRA/2018/3697 del 21/03/2018, per un tempo pari a 30 giorni, accolta da questa SAC di Ravenna con nota PGRA/2018/3760 del 22/03/2018, in quanto l'istanza risultava debitamente circostanziata e pervenuta entro i termini;
- in data 19/04/2018 è stata acquisita al ns. PGRA/2018/5229 del 20/04/2018 la documentazione integrativa, ritenuta sufficientemente completa ed esaustiva, rispetto a quanto richiesto da questa SAC, ai fini del riavvio dei termini del procedimento;
- in data 08/06/2018 è stato acquisito da questa SAC di Ravenna il parere tecnico espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (PGRA/2018/7397 del 08/06/2018);
- l'Azienda ha provveduto alla presentazione delle relazioni annuali (Report), contenenti la descrizione delle attività di monitoraggio effettuate e dei relativi risultati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte seconda, titolo III-bis;
- il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 3421 del 10/11/2017;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, i termini di conclusione del procedimento per il rilascio di AIA sono fissati pari a 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Collaboratore Tecnico Professionale individuato nella pratica ARPAE della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. **di considerare** la modifica proposta dal gestore **Società Agricola Agraria Erica S.r.l.** (P.I. 02624060402), come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell’AIA n. 3421 del 10/11/2015**;
2. **di aggiornare** l’AIA n. 3421 del 10/11/2015 in relazione agli interventi come illustrati nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata (PGRA/2018/10 del 02/01/2018) ed illustrati in sintesi nelle premesse del presente provvedimento. In particolare:
 - *implementazione del sistema di ventilazione: installazione di n.6 nuovi estrattori di aria aventi capacità pari a 18.000 Nmc/h d’aria ciascuno, nella testata Norda dei capannoni ad uso ricovero n.2, n.3, n.4, n.4, n. 5, n. 6 e n.7;*
 - *installazione di n. 6 barriere artificiali frontalmente ai nuovi estrattori d’aria di cui al punto precedente, aventi funzione di contenimento delle polveri e piumaggio in uscita dai ricoveri, nonché di schermatura e protezione della vegetazione circostante l’allevamento. L’altezza delle barriere deve essere adeguata allo scopo*

3. **di stabilire** che il gestore, **entro il 09/11/2018, dovrà presentare tramite PEC ad ARPAE di Ravenna, una perizia di collaudo acustico**, redatta secondo le norme tecniche di settore (UNI 11143-5) fornendo i rilievi fonometrici aggiornati sulla rumorosità prodotta dalle apparecchiature e dall’attività. In particolare dovrà essere riportata la caratterizzazione acustica in emissione delle specifiche sorgenti sonore o, quanto meno, in base alla specificità di queste se vi è una ripetizione plurima delle medesime sorgenti (vedi gruppi identici di ventilatori).

Per le modalità di svolgimento della verifica strumentale acustica dovranno essere seguite tutte le relative prescrizioni già riportate nell’AIA n. 3421 del 10/11/2015 di seguito riportate in stralcio:

- *provvedere a verifica, con periodicità triennale, mediante rilevazione strumentale dei limiti di immissione sonora ai ricettori da riportare nel report. Le modalità di rilevamento e misurazione da adottare sono quelle previste dal DPR 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”. I rilievi della verifica dovranno essere confrontati con i limiti di classe acustica della classificazione acustica del Comune di Ravenna. Dovrà essere data comunicazione ad ARPA almeno **15 giorni** prima dell’inizio di ogni misurazione, per ottemperare quanto previsto dall’art. 29-sexies comma 6) e art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06. Gli esiti delle misurazioni/elaborazioni effettuate dovranno essere comunicati, fornendo copia conforme della documentazione, ad ARPAE – SAC di Ravenna e al Comune di competenza;*
 - *la verifica acustica triennale dovrà essere effettuata nelle condizioni più gravose, per cui se nel corso del terzo anno si prevede l’allevamento di galli rumorosi i rilievi dovranno avvenire in presenza di tali capi (per esempio galli livornesi dai 90 giorni di età);*
4. **di confermare** tutte le restanti condizioni e prescrizioni impartite con provvedimento n. 3421 del 10/11/2015;
 5. **di mantenere fissato il termine di validità della autorizzazione n. 3421 del 10/11/2015 al 10/11/2015**, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, fatta salva la facoltà di questa Agenzia di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo;
 6. **di trasmettere**, ai sensi dell’art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per la comunicazione al gestore interessato.

Copia del presente provvedimento è altresì trasmesso, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e all’Azienda USL della Romagna – Servizio Veterinario, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

7. **di rendere noto che**, ai sensi dell’art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e dell’art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell’AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

8. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

9. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.